



22 ottobre 2008

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull'energia

1. Situazione iniziale

Nel febbraio 2007 il Consiglio federale ha deciso di fondare la sua politica energetica sui seguenti quattro pilastri: efficienza energetica, incentivazione delle energie rinnovabili, politica estera in materia energetica e impianti di grande potenza. Nell'ambito di questa decisione il Consiglio federale ha quindi incaricato il DATEC di elaborare entro la fine del 2007 i piani di azione per le misure di efficienza energetica in tutti i settori. Nel febbraio 2008 il Consiglio federale ha deciso una serie di misure di politica energetica che sono confluite in vari piani di azione, tra cui il piano di azione «Efficienza energetica». Questo piano di azione presuppone che nei prossimi 20 anni il consumo d'energia di edifici, veicoli e apparecchi, con l'adozione delle migliori tecnologie («best practice») attualmente disponibili sul mercato e con il prevedibile ulteriore sviluppo tecnico, potrà essere ridotto del 30-70 per cento a seconda del campo di applicazione.

Nelle misure del piano di azione «Efficienza energetica» sono riportati tre obiettivi armonizzati con quelli presentati nel rapporto sul clima dell'UFAM dell'agosto 2007 e con gli obiettivi internazionali. Il primo obiettivo prevede una riduzione del consumo di energie fossili, il secondo una limitazione della crescita del consumo di elettricità, mentre il terzo consiste nell'applicare la strategia «best practice» nei settori edifici, veicoli, apparecchi e processi industriali. Il Consiglio federale ha deciso queste misure il 20 febbraio 2008, ma non si è ancora pronunciato sugli obiettivi sottoposti.

Il piano d'azione «Efficienza energetica» comprende 15 misure che costituiscono una combinazione di incentivi, misure di promozione, prescrizioni sul consumo, standard minimi, nonché di misure nel settore della ricerca e della formazione. Le misure del piano d'azione presentano effetti energetici considerevoli e dovrebbero inoltre dare impulsi economici, in particolare alle nuove tecnologie, all'edilizia e alle piccole e medie imprese innovative. Le misure proposte nel piano d'azione tengono conto dei oltre 130 pareri come anche dei pareri orali presentati nel corso della consultazione. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha accolto con favore il piano d'azione «Efficienza energetica».

Le modifiche della legge sull'energia (LEne, RS 730.0) spiegate ai numeri 2 - 3 del presente rapporto permettono di creare a livello federale i presupposti giuridici per l'applicazione delle due misure decise dal Consiglio federale, cioè «Introduzione di una certificazione energetica degli edifici sul piano nazionale» e «Introduzione di accordi sul programma per le misure di efficienza energetica dei Cantoni» del piano di azione «Efficienza energetica». Nel contempo viene così realizzata anche la mozione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati «Contratti sulle prestazioni per l'efficienza energetica» (06.3134).



Un'altra modifica spiegata nel numero 4 del presente rapporto concerne i costi computabili per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 LEne e crea il presupposto affinché i risanamenti energetici degli edifici possano essere ancora incentivati direttamente, secondo quanto perseguito dagli obiettivi di politica energetica della Confederazione e dei Cantoni (strategia di risanamento per gli edifici). L'incremento dei costi dell'olio da riscaldamento ha avuto come conseguenza che i risanamenti energetici degli edifici in applicazione dell'articolo 14 capoverso 3 LEne non potrebbero più essere incentivati in modo adeguato unicamente in base al criterio «investimenti non ammortizzabili».

Nel numero 5 del presente rapporto sono inoltre illustrati i motivi per i quali l'articolo 14 capoverso 5 LEne deve essere abrogato. In virtù di questa disposizione, l'Ufficio federale dell'energia versa crediti annui di assegnazione per il controllo finanziario del programma SvizzeraEnergia. Secondo il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 1996 concernente la legge sull'energia l'Assemblea federale fissa nel rispettivo preventivo un credito d'impegno (ossia un credito annuo di assegnazione), poiché, così facendo, i nuovi impegni possono essere coordinati meglio con i crediti di pagamento disponibili (FF 1996 IV 964). La prassi ha mostrato che questo strumento non è necessario in questo settore.

2. Certificazione energetica degli edifici

2.1 Situazione iniziale

In Svizzera viene consumato nel settore degli edifici il 45 per cento dell'energia finale (riscaldamento e corrente) corrispondente al 50 per cento circa delle emissioni di CO₂. Le misure nel settore degli edifici sono indispensabili affinché la Svizzera possa raggiungere i suoi obiettivi in materia di clima e di energia. Per adottare le misure giuste, occorre conoscere i potenziali di risparmio e le possibili misure. È proprio in questo contesto che si colloca la certificazione energetica degli edifici. Questa rappresenta graficamente l'efficienza energetica complessiva di un edificio e mostra inoltre i dettagli relativi al consumo di corrente e di riscaldamento.

Sulla base delle norme europee la Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti SIA ha elaborato un promemoria sulla certificazione energetica degli edifici, che descrive come allestire una simile certificazione. I direttori cantonali dell'energia hanno inoltre deciso in nuove disposizioni-modello cantonali di introdurre una certificazione cantonale. I Cantoni hanno istituito un gruppo di lavoro che al momento definisce come la certificazione energetica degli edifici deve essere applicata a livello cantonale. La certificazione dovrebbe essere introdotta all'inizio del 2009.

In Svizzera i potenziali di riduzione del consumo energetico nel settore edifici non sono sufficientemente sfruttati. Oggi solo un terzo dei risanamenti esterni degli edifici prevedono anche migliorie tecniche per l'energia. Grazie all'introduzione di una certificazione energetica degli edifici verrebbero creati incentivi per tenere in maggiore considerazione questo genere di misure sia per le nuove costruzioni che i risanamenti. Un'informazione trasparente sul consumo energetico rende i potenziali acquirenti o locatari più attenti a questo aspetto. Il criterio dell'efficienza energetica assumerebbe maggiore importanza per il mercato immobiliare e costituirebbe un vantaggio a livello concorrenziale.

L'introduzione della dichiarazione del consumo energetico complessivo degli edifici corrisponde alla prassi nei Paesi membri dell'UE. Grazie all'applicazione della direttiva sugli edifici (direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico



nell'edilizia, GU L 1/65 del 4.1.2003), l'UE vanta già esperienze nel settore, che potrebbero essere utili anche alla Svizzera. In particolare sono stati studiati metodi di semplificazione del rilascio della certificazione e questo permette di mantenere relativamente bassi i costi per i proprietari di immobili.

In uno studio dell'Ufficio federale dell'energia (Gebäudeausweis in der Schweiz: mögliche Vollzugsmodelle, Rieder/Lienhard, ottobre 2006) è stata analizzata l'applicazione di uno strumento adeguato in Svizzera. Lo studio evidenzia che una certificazione energetica degli edifici in Svizzera è applicabile e ha effetti positivi come il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Lo studio conclude che è possibile creare le basi legali per tale certificazione nel diritto svizzero in materia energetica come anche integrare il nuovo strumento nel sistema di esecuzione della legislazione federale; l'obbligo di certificazione riguarderebbe una parte significativa degli edifici abitativi esistenti e costituirebbe un incentivo al risanamento.

In un suo breve parere del 20 luglio 2007 l'Ufficio federale di giustizia è giunto alla conclusione che, in virtù della vigente Costituzione, la Confederazione può prescrivere certificazioni energetiche se queste hanno in primo luogo uno scopo informativo e non sono legate a obiettivi vincolanti. La competenza per l'impostazione unitaria dovrebbe pertanto chiaramente spettare ai Cantoni.

Nell'agosto 2007 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) del Consiglio degli Stati ha presentato la mozione 07.3558 «Introduzione di una certificazione energetica degli edifici obbligatoria e unitaria per tutta la Svizzera». Una netta maggioranza del Consiglio degli Stati ha deciso il 12.3.2008 per una mozione volta a introdurre una certificazione obbligatoria. Il Consiglio nazionale ha trattato la mozione il 27.05.2008 e ha sostituito il carattere obbligatorio con una certificazione energetica degli edifici volontaria e uniforme a livello svizzero. Il Consiglio degli Stati deve ancora decidere solo su questa modifica. Il presente avamprogetto di modifica di legge permette di realizzare la mozione secondo la versione del Consiglio nazionale.

2.2 Spiegazioni sulla modifica di legge

L'articolo 9 LEn sancisce in quali ambiti i Cantoni devono emanare prescrizioni. Questo articolo dovrebbe essere completato con un capoverso 4: *«Emanano prescrizioni uniformi sulle indicazioni relative al consumo energetico degli edifici (certificazione energetica degli edifici). Stabiliscono per il loro territorio cantonale se o in quali casi le certificazioni energetiche sono obbligatorie»*. In tal modo vengono create le basi affinché i Cantoni definiscano una certificazione energetica degli edifici uniforme, la cui introduzione sarebbe così volontaria. Spetta quindi ai Cantoni decidere se renderla obbligatoria.

2.3 Ripercussioni

Nelle loro nuove prescrizioni-modello (versione dell'aprile 2008) i Cantoni prevedono una certificazione energetica degli edifici. L'articolo 9 capoverso 4 LEn esige uniformità nella sua impostazione, di modo che in Svizzera si abbia a disposizione uno strumento per rappresentare su tutto il territorio l'efficienza energetica degli edifici. Questo strumento può essere introdotto nella consulenza sull'energia dei Cantoni e dei proprietari di immobili interessati. I proprietari di immobili sarebbero così incentivati a rinnovare gli edifici maggiormente e in modo ottimale dal punto di vista energetico, favorendo peraltro il risparmio energetico e la riduzione del CO₂.

Per i Cantoni questo comporta un dispendio unico per definire la certificazione energetica degli edifici e per elaborare gli strumenti ausiliari. Per la Confederazione non risultano dispendi supplementari.



Le spese per il rilascio della certificazione energetica degli edifici sono a carico del proprietario dell'edificio ed ammontano a circa 500 franchi per una casa unifamiliare.

2.4 Impiego futuro della certificazione energetica degli edifici

La certificazione energetica degli edifici permette di presentare in modo semplice il consumo d'energia, come già in uso per gli elettrodomestici e i veicoli, anche nel settore edifici. Nei prossimi 2-3 anni sarà esaminato su base volontaria se con questo strumento si consegue l'effetto desiderato. Si dovrebbe poter rispondere alle seguenti domande: qual è l'effetto della certificazione energetica degli edifici? A quanto ammontano i costi? Le procedure e l'esecuzione sono efficienti?

Nel caso in cui la certificazione energetica degli edifici dia buoni risultati, in futuro potrà essere introdotta nel modo più esteso in tutta la Svizzera. Si presume che nell'arco di qualche anno si affermerà sul mercato su base volontaria. Gli studi hanno tuttavia mostrato che una diffusione su larga scala può essere raggiunta solo con un'introduzione obbligatoria.

Un'introduzione obbligatoria significherebbe per determinate categorie di proprietari di immobili dover richiedere una certificazione energetica degli edifici, in particolare nei seguenti casi: trasferimento di proprietà di un edificio, cambiamento di locatario o nuova costruzione o ristrutturazione.

La procedura descritta sopra corrisponde all'approccio delle direttive europee sugli edifici. In diversi Paesi, come in Germania, Danimarca e in alcuni Länder austriaci, la certificazione energetica degli edifici è già introdotta obbligatoriamente. In Svizzera vari Cantoni prevedono parimenti l'introduzione obbligatoria della certificazione. Il Cantone di Neuchâtel ha già previsto tale norma nella sua legge sull'energia e ne sta pianificando l'applicazione. Secondo il presente avamprogetto di modifica di legge i Cantoni sono liberi di rendere la certificazione energetica obbligatoria.

Domande ai partecipanti alla consultazione:

Come valutate l'impiego futuro della certificazione energetica degli edifici? Ritenete opportuna l'obbligatorietà a medio e lungo termine?

3. Contributi globali per i programmi dei Cantoni

3.1 Situazione iniziale

Il 24 marzo 2006 nel Consiglio nazionale è stata presentata la mozione 06.3134 «Contratti sulle prestazioni per l'efficienza energetica» che chiede al Consiglio federale di creare le basi legali necessarie per concludere accordi sulle prestazioni con i Cantoni nei quali stabilisce gli obiettivi in materia di efficienza energetica.

Nell'ambito delle consultazioni della CAPTE del Consiglio degli Stati, l'Ufficio federale di giustizia ha preso posizione su diverse questioni. Secondo l'Ufficio federale di giustizia, con gli accordi sui programmi non si deve segnatamente modificare la ripartizione delle competenze legali e costituzionali tra la Confederazione e i Cantoni. Ad esempio, sarebbe problematica una convenzione in cui un Cantone si impegnasse, contro ottenimento di corrispondenti prestazioni della Confederazione, a emanare determinate precise disposizioni sull'energia da applicare a tutti gli edifici situati sul suo territorio, poiché in virtù dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale per le misure che concernono il consumo di energia negli edifici sono competenti in primo luogo i Cantoni.



Sulla base del parere dell'Ufficio di giustizia e delle successive consultazioni, la CAPTE del Consiglio degli Stati ha adeguato il testo della mozione nel seguente modo:

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali necessarie alla conclusione di convenzioni di programma con i Cantoni al fine di consolidare le misure di sostegno della legge sull'energia, in particolare nel settore dell'efficienza energetica.

La mozione adeguata è stata approvata il 21 giugno 2007 dal Consiglio degli Stati e il 1° ottobre 2007 dal Consiglio nazionale.

Il mandato delle due Camere secondo la mozione 06.3134 è stato integrato dal Consiglio federale nel piano d'azione «Efficienza energetica». Nel piano d'azione è previsto come obiettivo che il DATEC insieme ai Cantoni elabori entro la fine del 2008 una proposta di revisione o di completamento dell'articolo 15 LEne.

Il nuovo articolo 14a permette di applicare la mozione 06.3134 «Contratti sulle prestazioni per l'efficienza energetica», approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati, e di realizzare la misura 4 del piano d'azione «Efficienza energetica».

3.2 Spiegazioni sulla modifica di legge

Dal 2000 la legge sull'energia prevede che la Confederazione possa versare contributi globali annui ai Cantoni per i programmi d'incentivazione al fine di promuovere l'energia e il recupero del calore residuo nonché l'impiego delle energie rinnovabili (art. 13 LEne), a condizione che dispongano di un proprio programma d'incentivazione cantonale (art. 15 LEne). Lo strumento dei contributi globali per i programmi dei Cantoni è ampiamente accettato dai Cantoni e dal punto di vista della Confederazione, ha dato buoni risultati. Gli anni passati hanno mostrato che i contributi globali hanno un elevato effetto moltiplicatore. Se nel 2000 solo 16 Cantoni disponevano di un programma d'incentivazione con crediti di complessivamente 21,1 milioni di franchi, nel 2008 sono 23 con 49,50 milioni di franchi.

Viste le esperienze positive, l'articolo 14a completa la legge sull'energia di modo che i contributi globali possono essere impiegati anche per le misure secondo gli articoli 10 (informazione e consulenza) e 11 (formazione e perfezionamento). Grazie a questa nuova base legale viene realizzata la mozione 06.3134 e i Cantoni possono essere maggiormente sostenuti nell'applicazione delle misure in particolare nel settore dell'utilizzo efficiente dell'energia (tra cui informazione, consulenza, formazione e perfezionamento). Si tratta di compiti di importanza decisiva per conseguire gli obiettivi in materia di politica energetica, ma che in parte i Cantoni non possono sempre sufficientemente assumere a causa della mancanza di risorse finanziarie e in personale.

L'articolo 14a è proposto nella seguente versione:

Art. 14a Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11 (nuovo)

¹ *La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia.*

² *Il Consiglio federale stabilisce in particolare:*

- a. *quali provvedimenti possono essere sostenuti;*
- b. *le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.*

In tal modo, i contributi di cui all'articolo 14a sono versati solo per le misure cantonali per le quali i Cantoni non hanno già ricevuto contributi globali secondo l'art. 15 (promozione dell'energia e del recupero del calore residuo, art. 13 LEne). È esclusa così una promozione doppia.

Le misure che danno diritto alla promozione nonché le condizioni e i criteri per il versamento di contributi globali saranno precisati nell'ordinanza. Come nel caso dei contributi globali di cui all'articolo



15 LENE, i dettagli saranno precisati in una descrizione dei processi elaborata d'intesa con i servizi cantonali dell'energia.

La Confederazione sosterrà i singoli progetti dei Cantoni solo in casi eccezionali, al fine di ridurre il dispendio per il trattamento delle domande.

Volutamente si evita di usare il concetto di «accordi sul programma» per evitare confusioni con gli accordi programmatici ai sensi della Nuova perequazione finanziaria (NPC). Si prende così in considerazione anche il parere in merito alla misura 4 del piano d'azione «Efficienza energetica» espresso dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia nell'ambito dell'inchiesta conoscitiva sui progetti del piano d'azione. Da questa inchiesta è risultato che 23 Cantoni hanno respinto la creazione di basi legali per gli accordi sul programma. I Cantoni si sono però mostrati favorevoli alla costituzione di uno strumento di finanziamento sussidiario o complementare ai contributi globali.

Il nuovo articolo 14a LENE non fa riferimento all'articolo 12 «Ricerca, sviluppo e dimostrazione», poiché secondo la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni questo settore spetta alla Confederazione. Si prende così in considerazione il parere dell'Ufficio federale di giustizia secondo il quale non si deve modificare la ripartizione delle competenze legali e costituzionali tra la Confederazione e i Cantoni.

L'articolo 14a permette inoltre di creare i presupposti affinché le misure approvate con il piano d'azione relative all'aumento dei corsi di formazione e di perfezionamento (misure 12 del piano d'azione Efficienza energetica e 7 del piano d'azione Energie rinnovabili) abbiano effetto anche sul piano cantonale. Entrambe le misure prevedono di aumentare, d'intesa con i Cantoni, i corsi di formazione e di perfezionamento sul tema efficienza energetica ed energie rinnovabili. Più precisamente: trattazione sistematica dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nella formazione professionale di base, nei corsi di perfezionamento e nei curriculum di formazione in seno alle scuole universitarie professionali e alle università; offerte di corsi nell'ambito della gestione degli edifici e dell'ottimizzazione dell'esercizio; offerte di corsi mirate per professionisti della costruzione e della pianificazione; perfezionamento del materiale didattico per le scuole universitarie professionali; sostegno a favore dell'insegnamento nelle scuole elementari e nelle scuole medie.

3.3 Ripercussioni

Per la Confederazione questo comporta valutare le domande presentate dai Cantoni, pronunciare le decisioni, versare i contributi globali e controllare i rapporti. Al contempo diminuisce l'onere per il trattamento di singole domande dei Cantoni, compensando il dispendio a livello del personale della Confederazione.

I Cantoni hanno la possibilità di presentare programmi volti a promuovere in particolare l'efficienza energetica e che sono conformi agli articoli 10 (Informazione e consulenza) e 11 (Formazione e perfezionamento) della legge sull'energia. In seguito, i Cantoni applicano i loro programmi e redigono annualmente all'attenzione della Confederazione un rapporto sulle misure eseguite e l'impiego dei fondi finanziari.

I dettagli concernenti le condizioni e i criteri per l'assegnazione di contributi ai programmi cantonali, le misure aventi diritto alla promozione, la presentazione di domande, i criteri per il versamento, i rapporti, ecc. sono elaborati insieme ai servizi cantonali dell'energia. Questo è l'unico dispendio. Con l'entrata in vigore, l'articolo di legge porrà quindi le condizioni sia giuridiche che materiali per accordare i contributi globali (presumibilmente dal 2010) (sempre che il relativo budget lo permetta).



Nell'ambito dei piani d'azione si presume che vi sarà un fabbisogno annuale da 1 a 4 milioni di franchi. Di conseguenza il budget federale per i contributi globali ai programmi d'incentivazione cantonali dovrà essere opportunamente aumentato rispetto agli attuali 13,4 milioni di franchi.

Fondamentalmente sono sostenute le misure che contribuiscono al miglioramento soprattutto dell'impiego efficiente dell'energia nei Cantoni (tra cui la formazione e il perfezionamento, la consulenza sull'energia). Questo risulta ancor più importante, visto l'adattamento previsto delle disposizioni energetiche cantonali per gli edifici. Grazie alle misure sono promossi sia l'impiego efficiente dell'energia che la qualità nell'edilizia e quindi la soddisfazione dei committenti della costruzione e i locatari. La dipendenza della Svizzera dalle fonti di energie estere diminuisce e le conoscenze nelle regioni aumenta, dato che aumenta il numero di professionisti locali qualificati.

Le disposizioni energetiche sugli edifici ampliate incentivano nuove soluzioni tecniche, il che contribuisce a concepire innovazioni e a procurare alle imprese svizzere nel contesto internazionale vantaggi derivanti dall'ubicazione (ulteriori posti di lavoro).

4. Costi computabili per gli aiuti finanziari della Confederazione

4.1 Situazione iniziale

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 LEne per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 LEne, sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili rispetto a quelli delle tecniche convenzionali.

Per «costi maggiori non ammortizzabili» di una misura energetica degna di essere promossa s'intendono gli ulteriori costi totali rispetto a un progetto conforme allo stato attuale della tecnica che risultano dai diversi costi di investimento, d'esercizio, di manutenzione e di energia sulla durata di vita della misura.

La normativa della legge sull'energia, ovvero i maggiori costi non ammortizzabili, costituisce un'importante base per l'impostazione di programmi d'incentivazione (Cantoni, fondazione Centesimo per il clima). Segnatamente il modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni si orienta ai costi maggiori non ammortizzabili per la determinazione dei tassi d'incentivazione per ogni oggetto dell'incentivazione (MINERGIE, risanamento di edifici, riscaldamenti a legna, collettori solari, ecc.).

La strategia dei Cantoni nell'ambito del programma EnergiaSvizzera prevede che i Cantoni sviluppino e applichino un modello d'incentivazione armonizzato. Nel 2003 è stata elaborata una prima versione del modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni (ModIncArm), aggiornata per la prima volta nel 2007. Il ModIncArm rappresenta un abbozzo della struttura per il modello d'incentivazione e ne descrive gli elementi. In tal modo, ai Cantoni si continua a lasciare un ampio margine per tenere conto delle loro risorse finanziarie e delle priorità individuali. Da allora il modello è applicato con successo da un crescente numero di Cantoni. I tassi d'incentivazione minimi descritti nel modello sono determinanti affinché una misura di promozione possa essere computata come misura diretta nell'ambito del modello dei contributi globali della Confederazione (contributi globali ai Cantoni secondo l'articolo 15 LEne) e dell'analisi delle ripercussioni dei programmi d'incentivazione cantonali.

A causa dell'aumento del prezzo dell'olio da riscaldamento i costi maggiori non ammortizzabili, in particolare per i risanamenti energetici degli edifici, si sono ridotti o in parte sono stati annullati del tutto. Se si interpreta in senso stretto l'articolo 14 capoverso 3 LEne, questo significa che in futuro i risanamenti energetici degli edifici non potrebbero più essere sostenuti nell'ambito dei programmi d'incentivazione cantonali, i quali per quanto concerne l'analisi degli effetti della Confederazione si fondano sulla legge federale sull'energia. Questo effetto si contrappone alla strategia della




Confederazione e dei Cantoni (incentivare l'aumento dei risanamenti energetici degli edifici) e risulta indesiderato visto che il tasso di risanamento degli edifici continua a rimanere molto basso.

Per i committenti delle costruzioni gli elevati investimenti supplementari rispetto al semplice risanamento della facciata sono nella maggior parte dei casi il motivo principale per il quale non si effettuano risanamenti energetici. I costi maggiori non ammortizzabili svolgono invece un ruolo secondario per la decisione di investire, soprattutto nel caso di risanamenti energetici di edifici,, poiché sono calcolati su tutta la durata della vita (per un edificio abitativo si tratta di 40 anni, per un edificio per servizi 30 anni) mentre il committente della costruzione vuole ammortizzare il suo investimento in un lasso di tempo molto più breve.

Nei lavori per il modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni (ModIncArm 2007) si è tenuto conto del fatto che l'applicazione delle misure di efficienza o l'impiego di energie rinnovabili è ostacolata in modo sostanziale dagli investimenti supplementari. Questi sono gli ulteriori investimenti necessari per realizzare una misura energetica degna di essere promossa rispetto a una misura standard.

In questo contesto ad esempio il finanziamento degli investimenti supplementari o l'attuale insufficiente computabilità degli investimenti in caso di risanamento nei contratti di locazione ha l'effetto di disincentivo all'investimento, analogamente alla mancata economicità. La figura qui sotto illustra la situazione prendendo come esempio il risanamento di un muro esterno. Per questo motivo nel modello 2007 è stato aggiunto il criterio che il tasso d'incentivazione minimo, oltre a coprire circa il 10 per cento dei costi maggiori non ammortizzabili, deve coprire anche almeno il 10 per cento degli investimenti supplementari. La determinazione di un tasso d'incentivazione minimo garantisce che l'effetto trainante possa essere il più possibile contenuto.

Per questo motivo è importante che per i risanamenti energetici degli edifici gli investimenti supplementari possano essere computati. La modifica di legge proposta permette in questo senso di procedere con la strategia di promozione attuale della Confederazione e dei Cantoni.



Legenda:

Sanierung / Wand gegen aussen = Risanamento / muro esterno

Bauteil = parte delle costruzioni

Gesamtinvestitionen = investimenti complessivi

Mehrinvestitionen = investimenti supplementari

NAM = costi maggiori non ammortizzabili

Figura: illustrazione dei rapporti degli investimenti supplementari e complessivi nonché i costi maggiori non ammortizzabili sull'esempio del risanamento di un muro esterno (fonte: ModIncArm 2007).



4.2 Spiegazioni sulla modifica di legge

La proposta di completamento dell'articolo 14 capoverso 3 è formulata nel seguente modo (*in italico con sottolineatura*):

«Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13, sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili e gli investimenti supplementari per i risanamenti energetici degli edifici rispetto ai costi delle tecniche convenzionali. Per ...».

Il completamento dell'articolo 14 capoverso 3 permette di tenere conto degli investimenti supplementari come fattore incisivo per la determinazione degli importi dei contributi d'incentivazione per i risanamenti energetici degli edifici. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 i contributi della Confederazione non devono superare il 40 per cento degli investimenti supplementari.

4.3 Ripercussioni

Il completamento dell'articolo 14 capoverso 3 non causa dispendi supplementari in personale o finanziari e crea i presupposti affinché anche in futuro i risanamenti energetici degli edifici possano essere incentivati finanziariamente da parte della Confederazione (ad es. nell'ambito dei contributi globali ai Cantoni). Questo presupposto è importante se si vuole continuare ad applicare anche misure d'incentivazione per raggiungere gli obiettivi del Consiglio federale in materia di efficienza nel settore edifici.

5. Abrogazione dello strumento dei crediti annui di assegnazione

Secondo l'articolo 14 capoverso 5 LENE l'Ufficio federale dell'energia stanZIA al momento quattro crediti annui di assegnazione. Questo strumento è stato introdotto per la gestione finanziaria degli impegni pluriennali del programma SvizzeraEnergia.

Il credito annuo di assegnazione per il programma «Energia e recupero del calore residuo» concerne il settore proprio dell'Ufficio federale dell'energia: serve all'acquisto di prestazioni di servizio nell'ambito dell'applicazione di SvizzeraEnergia. Una verifica di questo credito ha mostrato che nessun impegno pluriennale di oltre 10 milioni di franchi è stato assunto nel singolo caso. Questo limite non sarà superato nemmeno in futuro. Per questa circostanza tali assegnazioni rientrano nelle eccezioni menzionate nell'articolo 11 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

Art. 11 *Eccezioni all'obbligo di chiedere un credito d'impegno*
(art. 21 cpv. 1 LFC)

Non sono chiesti crediti d'impegno:

- a. *se i costi totali nei singoli casi ammontano a meno di 10 milioni di franchi:*
 1. *per la locazione a lungo termine di immobili;*
 2. *per l'acquisto di beni materiali al di fuori del settore edile e immobiliare;*
 - 3. per l'acquisto di prestazioni di servizio;**
- b. *per l'assunzione di personale federale.*

Non è pertanto più necessario chiedere un credito d'impegno (credito annuo di assegnazione). Per gli eventuali impegni pluriennali entro il limite di 10 milioni viene inserita in ogni caso una riserva relativa



ai crediti (il pagamento avviene solo se il Parlamento autorizza i fondi necessari per l'anno in questione con il preventivo).

Con gli altri tre crediti annui di assegnazione sono gestiti le spese di riversamento («Informazione, consulenza, formazione e perfezionamento») e i contributi agli investimenti. Questi ultimi si suddividono nei crediti «Energia e recupero del calore residuo» (contributi globali ai programmi energetici dei Cantoni) e «Trasferimento di tecnologie» (sostegno di singoli progetti innovativi). La verifica di questi crediti ha mostrato che nessun impegno pluriennale sarà più assunto. Anche in questo caso la domanda di credito annuo di assegnazione non è più necessaria.

Il controllo di tutti gli impegni assunti dall'Ufficio federale dell'energia è assicurato con lo strumento della gestione dei progetti e dei contratti. Il contingentamento del credito a preventivo può essere accertato così ad ogni momento.

L'articolo 14 capoverso 5 LEne dovrebbe pertanto essere abrogato, se possibile, il 1° gennaio 2010.